



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**PRESIDENZIALE N. 1/15/PRES**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ OP.IM. S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “RTTR”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E 3, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

## **IL PRESIDENTE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 425/14/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la legge provinciale di Trento del 16 dicembre 2005, n. 19, recante “*Istituzione del Comitato Provinciale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Campania, Molise, Umbria, Toscana, Lombardia e Comitato provinciale per le comunicazioni Trento*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

In data 7 ottobre 2014, il Comitato Provinciale per le Comunicazioni di Trento ha reso note le risultanze dell’attività di monitoraggio in materia di pubblicità radiotelevisiva dalle quali è emerso che l’emittente “Rtrr” ha trasmesso, nel corso della programmazione del 7 aprile 2014, messaggi pubblicitari che non risultano debitamente segnalati in quanto non introdotti da apposita sigla né dalla scritta “messaggio promozionale”, violando, in tal modo, l’articolo 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e contravvenendo altresì, per l’effetto, anche all’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177/05, come modificato con decreto legislativo n. 44/10. In particolare, come risulta dalla sopraccitata



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

nota, l'emittente *de qua* avrebbe contravvenuto alla soprarichiamata disposizione normativa con le modalità sottoriportate:

- dalle ore 2:08:45 alle ore 2:09:40,
- dalle ore 2:31:04 alle ore 2:32:32,
- dalle ore 2:35:43 alle ore 2:38:33.

Il Comitato Provinciale per le Comunicazioni di Trento ha contestato, con atto datato e notificato in data 29 agosto 2014, alla società OP.IM. s.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Rttr", la presunta violazione dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP in relazione alla programmazione diffusa nella giornata del 7 aprile 2014.

### **2. Deduzioni della società**

La società OP.IM. s.r.l. ha fatto pervenire in data 22 settembre 2014 memorie giustificative nelle quali ha dichiarato che le trasmissioni possono contenere già all'origine alcuni inserimenti pubblicitari rispetto ai quali la società stessa provvede, prima della messa in onda, ad inserire le segnalazioni visive ed acustiche previste dalla vigente normativa. Al contempo, ha comunicato che l'assenza di tali segnalazioni, come riportata nella contestazione del Comitato Provinciale per le Comunicazioni di Trento, è da ritenersi un episodio riferibile ad un'unica giornata, da imputare a mero errore materiale.

La società si è impegnata, altresì, a prestare la massima attenzione per non commettere nuovamente simili violazioni.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il Comitato Provinciale per le Comunicazioni di Trento ha proposto, in caso di applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente per la violazione dell'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo n. 177/05, come modificato dal decreto legislativo n. 44/10, e dell'articolo 3, comma 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, l'irrogazione di una sanzione nella misura del minimo edittale.

Ad esito della valutazione degli atti istruttori, si rileva dimostrata in atti la violazione delle disposizioni contestate, incombendo sull'esercente la responsabilità di garantire la conformità del contenuto diffuso al quadro normativo vigente che, nel caso di specie, avrebbe dovuto comportare la diffusione di messaggi pubblicitari adeguatamente segnalati e provvisti della prescritta indicazione in sovraimpressione. Di conseguenza, si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Comitato Provinciale per la violazione riscontrata in data 7 aprile 2014 nei seguenti orari: dalle ore 2:08:45 alle ore 2:09:40, dalle ore 2:31:04 alle ore 2:32:32 e dalle ore 2:35:43 alle 2:38:33.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrantatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5, del decreto legislativo n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura del minimo edittale e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, ancorché non conforme alle vigenti disposizioni in materia di comunicazioni pubblicitarie in quanto i messaggi pubblicitari oggetto di segnalazione risultano privi della prescritta indicazione e di elementi volti a differenziare le stesse dal resto del programma, deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione dei messaggi pubblicitari, che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta aver adottato misure idonee a prevenire il ripetersi di violazioni della stessa specie.

### **C. Personalità dell'agente**

La società ha cooperato in modo efficace all'attività istruttoria dell'Ufficio.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011, pari ad euro 2.206.430,49 (ultimo dato disponibile da Informativa Economica di Sistema), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrantatre/00), corrispondente al minimo edittale;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento, stante il termine di scadenza del procedimento;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **ORDINA**

alla società OP.IM. s.r.l., con sede legale in Trento, Via Zanella n. 1, c.a.p. 38122, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Rttr", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/2005 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/2005 con provvedimento presidenziale n. /15/PRES*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*provvedimento n. /15/PRES*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 gennaio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani